

101 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 - Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti)

Art. 101 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 101 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.

2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededucazione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo)

101 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 - Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti).

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purchè la prededucazione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato)).

((In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.

Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.

la giurisprudenza |green

101 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 - Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione)

Documenti collegati:

[101 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 - Art. 182-quater \(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione\)](#)

Art. 101 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo,)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18489 del 12/07/2018 \(Rv. 649678 – 01\)](#)

Concordato preventivo - Crediti dei soci per finanziamento ponte in funzione del concordato - Concessione del finanziamento prima dell'entrata in vigore della novella apportata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012 - Prededucibilità del credito - Esclusione -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16347 del 21/06/2018 \(Rv. 649535 - 02\)](#)

Accordo di ristrutturazione omologato - Credito da finanziamento - Prededucibilità - Condizioni - Tipologia del finanziamento - Fideiussione - Preventiva escussione - Necessità. In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., sono prededucibili i crediti derivanti dai)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2627 del 02/02/2018 \(Rv. 647231 - 01\)](#)

Accordo di ristrutturazione omologato - Credito da finanziamento - Prededucibilità - Condizioni - Tipologia del finanziamento - Irrilevanza - Fondamento. In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti "in)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - esecuzione del concordato fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - esecuzione del concordato – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n.](#)

Concordato preventivo - Crediti nascenti da nuovi contratti - Successivo fallimento - Prededuzione - Condizioni. I crediti nascenti da nuovi contratti che, pur se non espressamente

101 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 - Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti)

contemplati nel piano concordatario, siano stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato preventivo

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello